

LE "BUONE REGOLE" PER L'APPALTO DI SERVIZI NEL SETTORE RICETTIVO  
VADEMECUM DELLE PARTI SOCIALI STIPULANTI IL CCNL TURISMO...

Le parti firmatarie il presente Accordo,


Considerato che il recepimento della direttiva U.E. in materia di appalti pubblici attraverso l'approvazione dell'attuale disegno di legge (già approvato dal Senato) costituisce un appuntamento di grande rilevanza per le sorti di una problematica altamente delicata nel settore del turismo stante l'evoluzione che lo stesso ha subito negli anni, le OO.SS. firmatarie del CCNL settore turismo hanno convenuto, per la Regione Sicilia di regolamentare tale materia anche nelle more della definizione della richiamata norma.

Lo spirito della stessa, ma anche del presente accordo, dovrebbe essere ispirato alla tutela dei lavoratori e delle imprese al fine di disincentivare la concorrenza sleale realizzata attraverso il cosiddetto dumping contrattuale che al fine di acquisire competitività e produttività, scarica sul costo del lavoro e sull'occupazione i fattori negativi.

Viste le previsioni di cui all'art. 97 Capo IX "Appalto di Servizi";


Tenuto conto del Vademecum delle Parti Sociali stipulanti che di seguito evidenziamo:

- delle linee evolutive dell'organizzazione del lavoro registratesi nell'ultimo decennio all'interno delle aziende del comparto turistico-ricettivo, aziende che hanno ricercato nella flessibilità produttiva lo strumento per adattare, fra l'altro, la propria struttura alle nuove e mutate esigenze del mercato e che tale ricerca di flessibilità ha spinto le imprese stesse ad attuare modelli di organizzazione del lavoro spesso incentrati sull'esternalizzazione di fasi più o meno cospicue del ciclo produttivo (appalto di servizi);
- che è loro comune obiettivo, al fine di garantire il mantenimento di adeguati standard di qualità all'interno delle strutture ricettive, quello di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte a individuare gli strumenti idonei a garantire la piena osservanza delle norme di legge e contrattuali da parte di tutte le imprese che operano in regime di appalto nel settore ricettivo e ciò anche con l'obiettivo di evitare ingiustificate sperequazioni idonee a generare effetti distorsivi sul mercato;
- che, tra l'altro, la piena ottemperanza alle norme di legge e contrattuali da parte dei soggetti giuridici che operano in regime di appalto nel settore ricettivo risponde altresì alla primaria



necessità del soggetto giuridico committente di tutelarsi rispetto al regime di responsabilità solidale posto a suo carico dalle vigenti normative di legge, sia di livello nazionale, che lo rendono obbligato in solido relativamente ai trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (art. 21, L. n. 35 del 2012, recante modifiche all'art. 29 comma 2 del D. Lgs. N. 276 del 2003).

- Che, in tale ottica e per i motivi sopra esposti, è loro comune intenzione, ferma restando ovviamente la loro autonoma e distinta posizione rispetto al fenomeno del cd "terziarizzazioni" o cessione di servizi, favorire lo sviluppo, all'interno del territorio regionale, di quei soggetti giuridici appaltatori che diano fattiva dimostrazione di volersi pienamente uniformare al sistema di regole in tema di appalti che le parti stesse hanno convenuto all'interno del presente Accordo;
- Che, a tal fine, le stesse parti concordano che uno degli strumenti più rispondenti agli obiettivi sopra enunciati è costituito dalla creazione di un "Albo delle imprese di fiducia (riferimento) operanti in regime di appalto nel settore ricettivo". Più nello specifico, si opererà per definire un elenco di operatori economici "di eccellenza", da individuare, in primo luogo, sulla base della loro formale accettazione del sistema di regole convenuto dalle parti sociali all'interno del presente del Accordo (vedi Vademecum sotto riportato);
- Che, sempre ad avviso delle parti, considerata l'entità del fenomeno nonché tutte le motivazioni sopra esposte, è ormai maturo e per certi versi auspicabile, un processo di integrazione/inclusione all'interno del sistema organizzativo di rappresentanza ricettiva firmatario del presente del Accordo dei soggetti giuridici che operano in regime di appalto sempre nel settore ricettivo;
- Che tale adesione/affiliazione, da realizzarsi nelle opportune forme da individuare, ha comunque come imprescindibile presupposto la formale ed integrale accettazione da parte del soggetto giuridico appaltatore del sistema di regole convenuto dalle parti sociali all'interno del presente del Accordo (vedi Vademecum sotto riportato);




- Che la stessa adesione/affiliazione potrà trovare concreta attuazione, fin da subito, attraverso l'aggregazione al sopra citato sistema organizzativo dei soggetti giuridici appaltatori singolarmente intesi;
- Che, peraltro, non essendo escluso che in futuro gli stessi soggetti giuridici appaltatori che operano nel settore ricettivo decidano a loro volta di organizzarsi e di diventare sistema di rappresentanza, l'adesione/affiliazione al sistema organizzativo di rappresentanza ricettiva firmatario del presente accordo delle singole aziende, operanti in regime di appalto potrà altresì avvenire in forma mediata attraverso l'aggregazione a quest'ultimo del futuro costituendo sistema di rappresentanza del settore;
- Che le parti hanno come comune obiettivo quello di disciplinare l'appalto di servizi all'interno delle strutture ricettive attraverso l'individuazione di un adeguato e condiviso sistema di regole.

- CONVENGONO

-

- Sull'opportunità di definire congiuntamente il seguente "Vademecum" per la corretta gestione degli appalti all'interno delle strutture ricettive che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL del Turismo e del presente accordo, al quale le parti stesse ritengono debbano uniformarsi tutti i soggetti giuridici che operano in regime di appalto all'interno delle suddette strutture su tutto il territorio siciliano.



The image shows several handwritten signatures in black ink. There are three distinct signatures at the top, and a larger, more stylized signature below them that appears to read "up the Review".

## VADEMECUM DELLE PARTI SOCIALI STIPULANTI IL CCNL TURISMO

### LE BUONE REGOLE PER L'APPALTO DI SERVIZI NEL SETTORE RICETTIVO

#### Premesso

- che l'azienda committente \_\_\_\_\_, per il tramite della \_\_\_\_\_, ha aperto con nota del \_\_\_\_\_ una procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. \_\_\_\_\_ del CCNL Turismo del \_\_\_\_\_ con riferimento al servizio/attività \_\_\_\_\_;
- che l'azienda committente \_\_\_\_\_ ha illustrato in data \_\_\_\_\_ alla RSA/RSU ed alle OO.SS.LL. firmatarie del presente CCNL il progetto di riorganizzazione aziendale consistente nell'affidamento in appalto ad un soggetto giuridico terzo del servizio/attività di " \_\_\_\_\_", in precedenza gestito direttamente.
- Che le parti, esperita la parte informativa della procedura hanno avviato un confronto finalizzato alla sottoscrizione del Protocollo per appalto di servizi adottato dalle Parti firmatarie del CCNL in Sicilia.
- Che, in effetti, il Protocollo in questione è stato sottoscritto dalle parti in data \_\_\_\_\_

#### TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO

Le Parti firmatarie il presente accordo/protocollo convengono di sottoporre i seguenti contenuti per la corretta gestione degli appalti all'interno delle strutture *ricettive* al soggetto giuridico appaltatore (appaltatore originario/subentrante) per una formale ed integrale accettazione, da parte di quest'ultimo.

L' accettazione si realizzerà in un incontro fra le parti (RSA/RSU e OO.SS) e il soggetto appaltatore (originario/subentrante) nel corso degli incontri previsti dal vigente CCNL e avrà quindi natura giuridica di accordo sindacale.

*In caso di assenza RSA, l'EBRTS, Centri Servizi.*

Nello specifico, il soggetto giuridico appaltatore \_\_\_\_\_ (appaltatore originario/subentrante), con la formale sottoscrizione/accettazione del presente "protocollo", si impegna a:



a) ad accettare integralmente le previsioni di cui all'art. 97 capo 9 "appalto di servizi" del CCNL Turismo del 20 Febbraio 2010 e delle modifiche introdotte con il suo rinnovo del 2014, nonché regole ed i principi definiti dalle parti sociali nel Protocollo per l'appalto di servizi contenuto all'interno del CCNL Turismo (con particolare riferimento allo speciale sistema di garanzie e di tutele delle posizioni lavorative nello stesso contenuto);


b) a riconoscere ai propri dipendenti adibiti in via continuativa presso il soggetto giuridico committente (e mai stati in precedenza dipendenti di quest'ultimo) l'applicazione del CCNL Turismo (con particolare riferimento al trattamento economico e normativo dallo stesso previsto) per le prestazioni dagli stessi rese, comprensivo del cd. "welfare contrattuale territoriale", costituito dall'iscrizione all'EBRTS.

c) a garantire, in caso di subentro in qualità di nuovo soggetto giuridico appaltatore presso l'unità produttiva (cd cambio appalto), una tutela occupazionale a quelle posizioni lavorative le quali, pur non essendo mai state dipendenti dell'azienda committente risultano essere state impiegate in via continuativa presso la sede di quest'ultima dall'appaltatore uscente e da altri precedenti appaltatori nei 4 mesi precedenti la risoluzione del contratto di appalto. Tale tutela occupazionale consiste inoltre nel riconoscere a tali lavoratori, precedentemente occupati, prima del subentro del nuovo soggetto giuridico, presso l'unità produttiva, il diritto di priorità nell'assunzione.

Rimangono esclusi da tale tutela i lavoratori aventi mansioni direttive e/o di capo reparto e/o di controllo e coordinamento.

La priorità nell'assunzione di cui sopra opererà nel caso in cui l'organizzazione del lavoro adottata dalla nuova impresa (in qualità di nuovo appaltatore) preveda l'impiego in via continuativa nell'unità produttiva ricettiva (committente) di risorse ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle provenienti originariamente dal committente stesso (ex dipendenti) e con mansioni analoghe a quelle svolte nei 4 mesi precedenti la risoluzione del contratto di appalto dai soggetti indicati nel primo capoverso del presente punto c).

Nel caso in cui prima del subentro del nuovo soggetto giuridico appaltatore venissero evidenziate all'appaltatore subentrante, attraverso le modalità sopra descritte, situazioni legate a posizioni lavorative rientranti nella casistica di cui al primo capoverso del presente punto c) le quali non siano materialmente in condizione – all'atto del sopra indicato subentro ed in virtù della sussistenza, in relazione al proprio rapporto di lavoro, di una causa sospensiva legata a malattia, infortunio o maternità – di beneficiare all'atto del cambio appalto della sopra richiamata tutela occupazionale, alle stesse verrà riconosciuta tale priorità nell'assunzione all'atto della cessazione della suddetta causa sospensiva del rapporto di lavoro.




Tali offerte di assunzione verranno effettuate ai sensi e per gli effetti del CCNL Turismo, con la conferma della tipologia contrattuale utilizzata, rispetto ad ogni singolo lavoratore, dall'appaltatore uscente – in caso di lavoratori precedentemente assunti con contratto a termine avente scadenza coincidente con quella originariamente prevista nel contratto di assunzione con l'appaltatore, ferma restando ovviamente la facoltà da parte dell'appaltatore subentrante di proporre agli stessi un rapporto a tempo indeterminato – e con il riconoscimento allo stesso lavoratore di un trattamento economico non inferiore a quello precedentemente percepito.

Le parti si danno altresì atto che eventuali problematiche che dovessero rendere difficoltosa l'attuazione, da parte del soggetto giuridico appaltatore, degli impegni di cui al presente punto c) saranno oggetto di apposito preventivo tavolo di confronto tra quest'ultimo e le OO.SS. firmatarie il presente protocollo.


- d) a dare disponibilità, al fine di disciplinare i profili di responsabilità solidale evidenziati nelle premesse al presente "protocollo", all'introduzione nel contratto di appalto di sistemi di garanzia per l'eventuale debito a cui il committente risulti concretamente esposto (tipicamente: clausole di fideiussione e vincoli assicurativi) ferma restando ovviamente la possibilità da parte dei dipendenti dell'appaltatore, così come previsto dal vigente quadro normativo, di adire le vie legali sia nei confronti di quest'ultimo che del soggetto giuridico committente;
- e) a fornire, nel rispetto delle prescrizioni relative alla tutela della privacy, alcuni documenti obbligatori relativi ai propri dipendenti, con particolare riferimento alla estrazione di alcune registrazioni obbligatorie dal libro unico del lavoro (ex libro paga, sezione paga e presenze), copia di alcuni documenti relativi ai pagamenti contributivi (modelli DM10 e F24), copia del DURC periodicamente rilasciato, nonché la documentazione attestante il corrente pagamento delle retribuzioni;
- f) a riconoscere alle OO.SS. firmatarie il presente i diritti di informazione previsti dalla vigente contrattazione integrativa territoriale.
- g) A garantire l'applicazione degli effetti delle previsioni di cui alla legge 300/70 in presenza di un organico inferiore o pari alle 15 unità;
- h) Di applicare le previsioni di cui al capo III "orario di lavoro" di cui al CCNL del 20 febbraio 2010 artt. 108 – 109 – 110 – 111 - 112 – 113 – 114 e 115 in tema di orario di lavoro e sua distribuzione;
- i) A mantenere in servizio presso la stessa unità produttiva i lavoratori precedentemente occupati alle dirette dipendenze della società che opera la terziarizzazione e/o appalto con terziarizzazione;

*mp. Kula*



- j) Applicare gli Accordi stipulati dalle parti firmatarie del presente accordo.;
- k) Depositare all'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano gli accordi.

Palermo, 27 Novembre 2015



The image shows three handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The top signature is the most complex, with a large, sweeping horizontal stroke at the top. The middle signature is more compact and appears to be a stylized set of initials. The bottom signature is written in a cursive style and is clearly legible as 'Prof. S. B. Venancio'.